



# COMUNE DI SAN COSTANZO

Provincia di Pesaro e Urbino

Prot. n. 7517 del 20/07/2010

## N. 13 DEL REGISTRO DELLE ORDINANZE

### RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L' UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE

#### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che già negli anni scorsi, in occasione di stagioni particolarmente siccitose, lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, con Decreto del 4 maggio 2007 – “ Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni d'Italia centro-settentrionale, interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2007, ha valutato una grave situazione di carenza idrica determinata da una cronica riduzione dei fenomeni piovosi e delle precipitazioni, con il rischio della conseguente indisponibilità di acqua per i diversi usi nel periodo estivo;

**RAVVISATA** la necessità, anche quest'anno, di misure di carattere straordinario e urgente finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per l'uso alimentare domestico e igienico;

**VALUTATO** che le portate dei corsi d'acqua da cui dipende l'approvvigionamento idrico provinciale si sono ridotte sensibilmente negli ultimi 30 giorni e che, pertanto, si rende necessaria l'adozione di misure di contenimento nel prelievo della risorsa idrica;

**RITENUTO** che tale situazione impone l'adozione di iniziative improntate ad evitare un grave pregiudizio agli interessi collettivi;

**CONSIDERATO** il carattere di contingibilità ed urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

**VISTO** l'art. 98 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “ Norme in materia ambientale” che prevede che *“coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi”*;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “ Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;

**VISTA** la Legge n. 689 del 24.11.1981 “ Modifiche al sistema penale e sanzionatorio”;

#### ORDINA

**A tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino a tutto il 30 settembre 2010, il divieto di prelievo e il consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per:**

- l'irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati;

- **il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;**
- **il lavaggio privato di veicoli a motore;**
- **il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino;**
- **per tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene personale.**

**RITENUTO** giusto ed opportuno concedere una deroga a tale divieto assoluto unicamente al primo punto "irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati";

**E' pertanto consentita l'annaffiatura di orti, giardini e prati, nei soli giorni di LUNEDÌ E GIOVEDÌ DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 23,00.**

## **INVITA**

Altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi;

## **AVVERTE**

Che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini;

Che le responsabilità per eventuali inadempienze, saranno **sanzionate nella misura compresa tra i 25 Euro e i 500 Euro**, e che saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del luogo o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art. 16 della legge 689 del 1981, si applica quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

## **DISPONE**

L'invio della presente ordinanza alla società di gestione del servizio idrico e che siano adottate efficaci misure di controllo, da parte della Polizia Municipale e dalle altre forze dell'ordine, tese a far rispettare l'Ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi da fontane pubbliche e da idranti.

## **TRASMETTE**

La presente Ordinanza al Comitato di Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche, al Prefetto, alla Regione Marche, all'Amministrazione Provinciale, all'AATO, alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine ai fini della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni nella medesima contenute.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza, o in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, nonché tramite affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione su sito internet per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Copia del presente atto può essere richiesta presso l'ufficio segreteria.

Dalla Residenza Municipale, lì 20 luglio 2010

**F.to IL SINDACO**  
Dott.ssa Margherita Pedinelli